



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 22 ottobre 2019**  
**(OR. en)**

**12668/19**

---

**Fascicolo interistituzionale:**  
**2019/0164 (NLE)**

---

**MAMA 151**  
**MED 22**  
**PA 4**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione

---

PROTOCOLLO  
DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE  
SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE  
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE,  
E L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (OLP)  
A BENEFICIO DELL'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA  
E DELLA STRISCIA DI GAZA, DALL'ALTRA,  
RIGUARDANTE UN ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA  
E L'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA  
SUI PRINCIPI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE  
DELL'AUTORITÀ PALESTINESE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE



L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata l'"Unione",

da una parte, e

L'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, in seguito denominata l'"Autorità palestinese",

dall'altra,

(di seguito "le parti"),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra<sup>1</sup>, ("accordo interinale di associazione") è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1997.
- (2) Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 ha accolto con favore le proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

---

<sup>1</sup> GU UE L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

- (3) Il Consiglio ha più volte adottato conclusioni a favore di tale politica.
- (4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'approccio generale e globale delineato nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi comunitari.
- (5) L'Autorità palestinese ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.
- (6) È opportuno che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure elaborazione di relazioni e di valutazione, siano stabilite nell'ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Autorità palestinese,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

L'Autorità palestinese è autorizzata a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Autorità palestinese a norma di pertinenti atti giuridici di adozione di tali programmi.

## ARTICOLO 2

L'Autorità palestinese contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione corrispondente ai programmi specifici dell'Unione cui partecipa.

## ARTICOLO 3

I rappresentanti dell'Autorità palestinese sono autorizzati a partecipare, in veste di osservatori e per i punti che la riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi dell'Unione ai quali l'Autorità palestinese contribuisce finanziariamente.

#### ARTICOLO 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Autorità palestinese si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione in questione.

#### ARTICOLO 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Autorità palestinese a ciascun programma dell'Unione, in particolare i contributi finanziari che dovranno essere versati dall'Autorità palestinese e le procedure elaborazione di relazioni e di valutazione, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti dell'Autorità palestinese sulla base dei criteri stabiliti dai singoli programmi dell'Unione.

Qualora l'Autorità palestinese chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, o di qualsiasi analogo regolamento che sia adottato in futuro e che garantisca all'Autorità palestinese l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso di tale assistenza da parte dell'Autorità palestinese sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento conformemente al regolamento (UE) n. 232/2014.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU UE L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

## ARTICOLO 6

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 stabilisce che i controlli finanziari, le attività di audit o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e attività di audit, indagini amministrative, recupero, sanzioni pecuniarie e altre sanzioni amministrative che conferiscono alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

## ARTICOLO 7

Il presente protocollo si applica fintantoché l'accordo interinale di associazione rimane in vigore.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU UE L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta alla controparte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L'estinzione del presente protocollo in seguito alla denuncia di una delle parti non incide sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

#### ARTICOLO 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, e successivamente con cadenza triennale, le parti possono riesaminarne l'attuazione in base all'effettiva partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione.

#### ARTICOLO 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

## ARTICOLO 10

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

In attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo, le parti decidono di applicarlo in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, con riserva della sua conclusione in data successiva.

## ARTICOLO 11

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo di associazione interinale.

## ARTICOLO 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì

Per l'Unione europea

Per l'Autorità palestinese